

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/567 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2015

che modifica l'allegato I della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica della Lituania quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini

*[notificata con il numero C(2015) 2161]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, in particolare l'allegato A, parte I, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro può essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (2) L'allegato I, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE ⁽²⁾ della Commissione elenca gli Stati membri dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (3) La Lituania ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che il suo intero territorio soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciuta ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini e dovrebbe pertanto essere dichiarata Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (4) L'elenco di cui all'allegato I, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE dovrebbe pertanto essere modificato per includere la Lituania.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

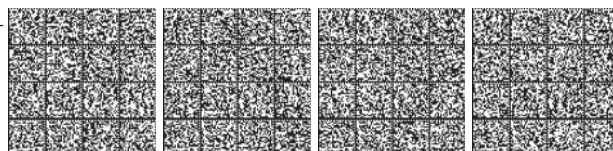
Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 21 del 29.7.1964, pag. 1977/64.⁽²⁾ Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).

ALLEGATO

Nell'allegato I della decisione 2003/467/CE, il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
EE	Estonia
FR	Francia
LV	Lettonia
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
HU	Ungheria
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
PL	Polonia
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia»

15CE0891

